



COMUNE DI MEANA SARDO

PROVINCIA DI NUORO

08030 Meana Sardo – P.zza IV Novembre

C.F. 00161820915

Tel. 0784 64362 Fax 0784 64203 mail m.sardo@tiscali.it

Ufficio Servizio Finanziario

IMPOSTA COMUNALE UNICA (I.U.C.)

Dal 1° gennaio 2014, con l'art. 1 commi 639 e seguenti della Legge di Stabilità 2014 (n. 147/2013) è stata istituita l'Imposta Comunale Unica (I.U.C.) che si compone di:

1. I.M.U. (componente patrimoniale) che ha natura patrimoniale ed è dovuta dal possessore di immobili, ad esclusione delle abitazioni principali e fabbricati strumentali all'attività agricola;
2. TASI (tributo per i servizi indivisibili) (componente servizi) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile comprese abitazioni principali e fabbricati strumentali all'attività agricola;
3. TARI (tassa sui rifiuti) (componente servizi) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 12/05/2014 è stato approvato il regolamento dell' Imposta Unica Comunale.

IMU

Per il 2014 l'IMU non si applica :

- a) al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali si continua ad applicare l'aliquota ridotta dello 0,40 per cento e la detrazione dall'imposta di euro 200,00;
- b) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, comprese le pertinenze;
- c) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008;
- d) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e) ai fabbricati rurali ad uso strumentale
- f) ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano, in ogni caso, locati;
- g) all'unico immobile appartenente al personale del comparto sicurezza (Forze armate e Forze di polizia) non locato, per il quale non sono richieste le condizioni di dimora abituale e residenza anagrafica.

Si considera direttamente adibita ad abitazione principale un'unica unità immobiliare e relative pertinenze:

- a) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- b) posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che siano iscritti all'Aire del Comune e non risulti locata;

- c) concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a € 15.000,00 annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Le predette agevolazioni sono richieste dal beneficiario, a pena di decadenza, entro il termine di presentazione della dichiarazione IUC relativa all'anno interessato.

Tutti gli altri immobili diversi dall'abitazione principale sono soggetti all'applicazione dell'imposta (aliquota base 0,76 + o - 0,3 punti percentuali). Nel 2013 questo Comune ha applicato lo 0,7 per cento.

Per gli immobili cat. "D" è riservato allo Stato il gettito dell'imposta ad aliquota standard dello 0,76 per cento con possibilità per i Comuni di maggiorazione fino al 10,6 per mille.

I terreni agricoli sono esenti in quanto Comune montano. E' comunque in fase di revisione, l'elenco dei Comuni Montani che dovrebbe essere modificato con apposito decreto di prossima emanazione (art. 22 comma 2 del D.L. 24/04/2014 n. 66).

I fabbricati rurali strumentali all'attività agricola sono esenti ai sensi dell'art. 1 comma 708 della Legge n. 147 del 27/12/2013. Si tratta di tutte le costruzioni strumentali all'esercizio delle attività agricole di cui all'art. 2135 del codice civile. Tali immobili devono risultare accatastati nel catasto urbano nella categoria D10 oppure essere contrassegnati con la sigla "R" in Catasto.

Le aliquote di imposta per l'anno 2014 saranno stabilite entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2014 (31/07/2014).

Scadenze:

1° rata entro il 16 giugno 2014: In assenza di deliberazione delle aliquote per l'anno 2014, si versa il 50% dell'imposta calcolata con le aliquote vigenti per l'anno 2013, salvo poi conguagliare a dicembre applicando quella effettiva deliberata dal Comune.

2° rata entro il 16 dicembre 2014: Si versa il saldo dell'imposta calcolata con le aliquote deliberate dal Comune per il 2014.

Le aliquote vigenti per il 2013 sono le seguenti:

aliquota ordinaria per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale: 0,70%
aliquota per le aree fabbricabili: 0,70%
aliquota immobili cat. D (riservata allo Stato) 0,76%

CODICI TRIBUTO da utilizzare nei modelli F24:

codice Comune di Meana Sardo	F073
Fabbricati	3918
Aree fabbricabili	3916
Immobili gruppo D (quota Stato)	3925

DICHIARAZIONE IMU:

La dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

TASI

La TASI è il nuovo tributo che, con decorrenza 1° gennaio 2014, è diretto alla copertura dei costi dei servizi indivisibili, cioè i servizi erogati in favore della collettività la cui quantità non è misurabile singolarmente, ad esempio la pubblica illuminazione, la manutenzione stradale, il verde pubblico, la sicurezza locale, il servizio di protezione civile, i servizi sociali.

Il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di aree fabbricabili e di fabbricati, compresi gli immobili adibiti ad abitazione principale, le relative pertinenze ed i fabbricati strumentali all'attività agricola con esclusione dei terreni agricoli. Nel caso in cui l'immobile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura stabilita dal regolamento comunale (minimo 10% massimo 30% dell'ammontare complessivo), mentre la restante parte è versata dal proprietario o titolare di altro diritto reale.

La base imponibile e le definizioni di aree e di fabbricati sono le stesse dell'IMU.

L'aliquota di base della TASI è dell' 1 per mille.

L'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille.

Il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

TERMINI versamento TASI 2014

Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI (2014), il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base di cui al comma 676 (1 per mille), qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale.

Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI (2014), il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità ed aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, della predetta deliberazione, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale».

Questo Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 12/05/2014, ha disposto l'azzeramento dell'aliquota per tutti gli immobili.

TARI

Dal 1° gennaio 2014 è entrato in vigore il tributo comunale sui rifiuti (TARI) che ha sostituito la TARES in vigore nell'anno 2013 e che fa parte della IUC. La Legge di stabilità 2014 ha riproposto la medesima disciplina già conosciuta per la TARES.

Non è più prevista la maggiorazione dello 0,30 euro per mq di superficie, destinata allo Stato.

Con successiva deliberazione consiliare saranno stabilite le tariffe per l'anno 2014 e le relative scadenze di pagamento.

AVVERTENZA:

Sarà cura dell'Ufficio Tributi fornire ulteriori informazioni, non appena verranno assunte decisioni inerenti e/o all'emanazione di provvedimenti modificativi delle disposizioni attuali.